
Notiziario

31
OTT
2024



Fisco e Tributi

Allegato

IVA – Split payment: pubblicati gli elenchi validi per il 2025

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato gli elenchi, validi per l'anno **2025**, delle società controllate dalla P.A. e delle società quotate nella Borsa italiana tenute all'applicazione del meccanismo dello *split payment*¹ (scissione dei pagamenti in italiano).

Ricordiamo che, al momento, il nostro Paese ha ottenuto dall'Unione Europea l'autorizzazione ad applicare il meccanismo in oggetto fino al 30 giugno 2026 (vedi [notizia di Fisco e Tributi del 2 agosto 2023](#)).

Come gli scorsi l'anni gli elenchi messi in rete sono sei e riguardano rispettivamente:

- le società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- gli enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Centrali;
- gli enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Locali;
- gli enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- gli enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Gli elenchi 2025, aggiornati al mese di ottobre 2024, sono consultabili all'indirizzo https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#!/#testata con anche la possibilità di effettuare la ricerca di fondazioni, enti pubblici e società presenti negli elenchi tramite codice fiscale. L'aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell'anno.

N.B. In virtù dell'impegno assunto dall'Italia ad eliminare gradualmente la misura, dal **1° luglio 2025**, saranno escluse dall'ambito soggettivo di applicazione dello *split payment*, le società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Come per il passato non sono incluse negli elenchi sopra richiamati le Amministrazioni Pubbliche², comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti; per queste è possibile fare riferimento all'elenco (c.d. "elenco IPA") pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Allo stesso indirizzo Internet sono disponibili anche gli elenchi aggiornati validi per il 2024.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante apposito modulo di richiesta disponibile sul sito.

Gli elenchi delle società e degli enti destinatari dello *split payment* hanno efficacia costitutiva³: siccome un soggetto può esservi incluso o escluso in corso d'anno, la relativa disciplina deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell'elenco⁴. A tal fine, negli stessi è prevista un'apposita colonna che riporta la data di inclusione dell'ente, fondazione o società.

¹ Articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. n. 633/72 come modificato dall'articolo 3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

² Come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

³ Circolare Agenzia delle entrate n. 27/2017.

⁴ Circolare Agenzia delle entrate n. 9/2018.

Eventuali attestazioni rese dai soggetti che si reputano interessati al meccanismo non hanno rilevanza nei confronti dei fornitori se difformi da quanto pubblicato dal MEF.

L'individuazione delle società, delle fondazioni e degli altri enti nei confronti dei quali si applica lo *split payment* per l'anno 2025 si determina sulla base del possesso dei requisiti alla data del 30 settembre 2024⁵.

Come noto, il meccanismo in oggetto pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell'IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

In sostanza, il cedente/prestatore emette fattura nei modi ordinari, mentre la P.A. versa al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l'operazione resa, versando invece l'imposta dovuta direttamente all'Erario.

Sul piano oggettivo, si ricorda che⁶ lo *split payment* non riguarda le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d'acconto di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 600/73. In particolare, lo *split payment* non si applica alle prestazioni rese dagli esercenti arti o professioni.

Sul tema in argomento, Confindustria e ANCE stanno proseguendo la loro azione presso le sedi politiche e governative, al fine di ottenere l'eliminazione della misura prima della sua scadenza nel 2026, e nel frattempo, pervenire a meccanismi in grado di ridurre i tempi di rimborso del credito IVA a vantaggio delle imprese.

Ciò anche alla luce di quanto previsto dalla legge delega n.111/2023, di riforma del sistema fiscale, che si pone l'obiettivo generarle di accelerare i tempi e le procedure di rimborso dei crediti fiscali.

PER INFORMAZIONI

Area
Fisco e Tributi

Referenti
[Aldo Bianchi](#)
[Adeodato Ceci](#)

TEL **+39 0522 409722**
E.mail fisco@unindustriareggioemilia.it

I nostri specialisti sono a disposizione per chiarimenti e per applicare al caso specifico le informazioni qui riportate

UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA
www.unindustriareggioemilia.it - info@unindustriareggioemilia.it

⁵ Articolo 5-ter, comma 2, D.M. 23 gennaio 2015.

⁶ Già a decorrere dal 14 luglio 2018.